

Uffici

Miland

Via Vittor Pisani 27, 20124 T: +39 02 676441 - F: +39 02 67644758

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131 T: +39 071 2916378 - F: +39 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131 T: +39 051 4392711 - F: +39 051 4392799

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125 T: +39 055 261961 - F: +39 05<u>5 2619666</u>

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121 T: +39 010 5702225 - F: +39 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122 T: +39 081 662617 - F: +39 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131 T: +39 049 8239611 - F: +39 049 8239666

Perugi

Via Campo di Marte 19, 06124 T: +39 075 5734518 - F: +39 075 5723783

Pescar

P.zza Duca D'Aosta 34, 65121 T: +39 085 4210479 - F: +39 08<u>5 4429900</u>

Roma

Piazza delle Muse 8, 00197 T: +39 06 809631 - F: +39 06 8077459

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123 T: +39 011 883166 - F: +39 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138 T: +39 045 8114111 - F: +39 045 8114390

Come cambia il sistema doganale: la circolare 8/D del 19 aprile 2016 emanata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

La Circolare Prot.47577/RU, n. 8/D del 19 aprile 2016 emanata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contiene chiarimenti e istruzioni operative in merito al nuovo codice doganale dell'Unione contenuto dal Regolamento UE n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 (di seguito per brevità 'CDU') ed entrato in vigore a partire dal 1° maggio 2016.

In primo luogo, questo provvedimento delle dogane, descrive il nuovo quadro dell'ordinamento doganale comunitario che ora si caratterizza per:

- a) L'abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 3925/91, relativo all'eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari, (CEE) n.2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario, (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine EUR e alla qualifica di esportatore autorizzato ad opera nelle nuove norme unionali;
- b) L'implementazione delle norme unionali attraverso i seguenti provvedimenti: il regolamento di esecuzione n. (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 (**RE**); il regolamento delegato n. 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015; il regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015 (**RD**); il regolamento di esecuzione 2016/481 della Commissione del 1 aprile 2016; Decisione di esecuzione (UE) della Commissione dell'11 aprile 2016, n. 578:
- La previsione di un regime transitorio dal 1° maggio 2016 al 1° maggio 2019 per permettere l'adeguamento (*reassessment*) delle vecchie autorizzazioni e decisioni rilasciate in vigenza della pregressa normativa doganale unionale;
- d) La previsione per la quale entro il 2020 tutti i procedimenti amministrativi legati ai rapporti giuridici con le autorità doganali dovrebbero svilupparsi in via informatica.

Più nello specifico, la Circolare 8/D del 19 aprile 2016 segnala le seguenti novità apportate dal nuovo codice doganale dell'Unione:

a) In merito alla rappresentanza doganale: le nuove norme stabiliscono che chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante (diretto o indiretto) per le sue relazioni con le autorità doganali. Per l'effetto, viene meno la disposizione di cui all'art. 40, comma 2, del DPR. n. 43/73 (TULD), che ha riservato agli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale la presentazione della dichiarazione in dogana con la modalità della rappresentanza diretta;

In questo nuovo quadro, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri previsti dall'articolo 39, lettere da a) a d) del CDU (compliance doganale e fiscale, tenuta di un adeguato sistema di scritture commerciali; possesso del requisito della solvibilità finanziaria e di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta) è abilitato a prestare i servizi di rappresentanza in uno tato membro diverso da quello in cui è stabilito. Infine, i singoli Stati membri possono fissare le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare i suoi servizi nello Stato membro in cui è stabilito;

- Per quanto riguarda le decisioni sull'applicazione della normativa doganale, le nuove disposizioni prevedono che queste siano valide nell'intero territorio doganale dell'Unione eccetto i casi in cui l'effetto è limitato ad uno o più Stati membri. Questo approccio costituisce un'interessante applicazione del diritto ad essere ascoltati che nasce in ambito giurisprudenziale;
- c) La figura dell'AEO subisce un importante processo di razionalizzazione e semplificazione che gli permette di acquisire una posizione più centrale nell'ambito della compliance doganale;
- In materia di sanzioni, il nuovo codice doganale e la normativa collegata, dettano disposizioni di principio con riferimento a misure che rappresentano un onere pecuniario oppure provvedimenti di revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni possedute dall'operatore economico; i principi di riferimento rimangono l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività della misura sanzionatoria. Giova ricordare, a tal riguardo, che rimane valido l'impianto sanzionatorio amministrativo nazionale previsto dal D.P.R n. 43/73 (TULD), dal D.lgs. n. 472/97, dal D.Lgs. n. 8/2016 e dalle altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni per violazioni il cui accertamento/irrogazione compete alle dogane. Inoltre, viene previsto, in via generalizzata, il diritto di ricorrere avverso le decisioni adottate dall'autorità doganale o avverso il silenzio formatosi in caso di mancata adozione della decisione nei termini;
- e) L'assetto generale per l'attribuzione dell'origine non preferenziale già stabilito dagli artt. 23 e 24 del Reg. (CEE) n. 2913/92 resta immutato; infatti, permangono i parametri di analisi costituiti dal: prodotto interamente ottenuto o ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata. Viene, altresì, mantenuta la clausola antielusiva generale relativa al disconoscimento della valida giustificazione economica per le operazioni di trasformazione o lavorazioni eseguite in altro Paese o territorio laddove tali fasi del processo produttivo siano svolte con l'unico

scopo di aggirare le misure tariffarie e non tariffarie vigenti nella UE. Invece, per quanto riguarda l'origine preferenziale si riportano le seguenti novità: - le disposizioni del Reg. (CEE) n. 1207/2001, formalmente abrogato dall'art. 286 del CDU, sono trasfuse negli artt. da 61 a 67 RE -Sottosezione 1-. Tali disposizioni riguardano il rilascio, la compilazione delle prove di origine, la cooperazione amministrativa, la verifica delle dichiarazioni del fornitore, l'autorizzazione di esportatore autorizzato; - in ambito SPG è delineato un nuovo assetto delle regole di origine, più rilassate e facili da applicare. Le facilitazioni riguardano le regole (soglie di materiali non originari e processi di lavorazione) e la loro applicazione nel contesto del cumulo, in modo tale da agevolare le opportunità di approvvigionamento delle materie originarie dei Paesi partner, in deroga ai criteri della lavorazione sufficiente; - è prevista, nel solo ambito PG (sistema unilaterale delle cd. 'preferenze generalizzate') una banca dati REX, operativa dal 2017 per la registrazione unionale degli esportatori autorizzati.

In generale, si deve ricordare che l'art. 64 CDU reca le regole per l'acquisizione dell'origine preferenziale nell'ambito degli Accordi dell'UE o delle misure concesse unilateralmente nonché i casi di deroga temporanea;

- Per guanto riguarda il valore delle merci dichiarato in dogana è importante ricordare che: - eccetto il periodo transitorio previsto fino al 2017, non sarà più applicabile a regime la c.d. 'first sale rule', contenuta nell'art. 147 del Reg. (CEE) n. 2454/1993, che consentiva la dichiarazione di un valore riferito alla vendita anteriore all'ultima sulla cui base le merci sono state immesse in libera pratica. Le altre novità sono: - le facilitazioni sugli aggiustamenti sono estese anche al valore transazionale di base e non più solo agli aggiustamenti da aggiungere al, o sottrarre dal, valore in dogana, in forza sia della lett. a) dell'art. 73 CDU che della lett. a) dell'art. 71 RD, che rendono applicabile la nuova semplificazione sul valore sia a tutti gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all'articolo 70, paragrafo 2 (prezzo pagato o da pagare) che in tutti i casi in cui l'applicazione della procedura semplificata del CDU 'comporta un costo amministrativo sproporzionato'; - i canoni e diritti di licenza dovuti sui marchi di fabbrica non richiedono più necessariamente (come nell'attuale art. 160 Reg. (CEE) n.2454/93) la prova dell'essere stati richiesti dal venditore o da una persona ad esso legata (previsione passata nella lett. a) dell'art. 136 RE), ma consentono di essere calcolati anche qualora 'il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali' o se 'le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante' (risp. lett. b) e c), art. 136 RE);
- g) Il CDU distingue tra garanzia per obbligazioni sorte e per quelle che possono sorgere. La garanzia diventa in via generale spendibile in più Stati membri (c.d. garanzie a validità europea) o in un solo Stato membro e può essere globale (per due o più operazioni,

dichiarazioni o regimi) o isolata (per merci o dichiarazioni specifiche). Inoltre, l'autorizzazione alla costituzione ed utilizzo di una garanzia globale è rilasciata solo se il richiedente dimostra di possedere determinati requisiti di affidabilità. A tal riquardo è interessante segnalare che gli operatori che integrano i requisiti AEOC (F) beneficiano dell'esonero o di riduzioni (70%, 50%) dell'importo di riferimento della garanzia globale per le obbligazioni che possono sorgere. Per terminare la descrizione della disciplina delle garanzie, è opportuno ricordare che le disposizioni del RDT fissano le modalità di scambio/archiviazione delle informazioni relative alle c.d. garanzie a validità europea (nel periodo transitorio le informazioni viaggeranno via posta elettronica e verrà individuato in ogni Stato membro un punto di contatto) e le modalità di monitoraggio dell'importo della garanzia (c.d. importo di riferimento) da parte degli Stati membri interessati, nelle more dell'introduzione del sistema informatizzato di gestione delle garanzie (UCC Guarantee Management - 'GUM') prevista per il 2020;

- h) L'articolo 210 del CDU ha ridefinito la disciplina dei regimi speciali ora riconducibili a quattro tipologie: il transito, il deposito, l'uso particolare e il perfezionamento, le zone franche e l'uso finale. Il perfezionamento attivo assorbe l'istituto della trasformazione sotto il controllo doganale. I predetti regimi, eccetto il transito, si sviluppano seguendo il medesimo procedimento: il rilascio dell'autorizzazione, l'obbligo della prestazione di una garanzia quando richiesta, le scritture contabili, la possibilità di trasferire i diritti e obblighi relativi a tali regimi;
- i) Invece, le novità nell'ambito del deposito doganale sono: a) le diverse categorie di deposito doganale, presenti fino al 1° maggio 2016, state sostituite dalle seguenti: quello **pubblico** [tipo I (ex tipo A), in cui le responsabilità previste dall'art. 242 CDU ricadono sia sul titolare dell'autorizzazione che sul titolare del regime; tipo II (ex tipo B), in cui le responsabilità ricadono solo sul titolare del regime; tipo III (ex tipo F gestito dall'Autorità doganale]; quello **privato** [ex tipo C, D, E]; b) la possibilità di impiegare, tranne alcune eccezioni, il metodo dell'equivalenza (per merci con lo stesso codice NC e le stesse caratteristiche commerciali e tecniche), oltre all'immagazzinamento comune, già contemplato;
- j) Per quanto riguarda la zona franca, si ricorda la soppressione della zona franca di tipo II (168-bis Reg. (CEE) n. 2913/92 - c.d. 'non interclusa') e del deposito franco (art. 166 e segg. Reg. (CEE) n.2913/92);
- k) L'istituto della ammissione temporanea subisce le seguenti modifiche: l'estensione temporale del periodo in cui le merci possono rimanere vincolate al regime, il cui termine standard resta di 24 mesi ma è prorogabile fino a 10 anni in casi eccezionali adeguatamente motivati; l'abolizione del c.d. 'divieto di traffico interno';
- Novità di rilievo sotto il profilo sistematico è, invece, l'inclusione dell'uso finale tra i regimi speciali, con conseguente applicazione delle disposizioni generali del Titolo VII, capo I, CDU, comuni a tutti i regimi speciali;

- m) Il CDU modifica, inoltre, la disciplina del trasferimento dei diritti e degli obblighi afferenti alle merci vincolate al regime dell'uso finale: non sarà più necessario che il cedente ed il cessionario siano entrambi autorizzati al regime tenuto conto che di tale circostanza si dovrà dare atto nell'autorizzazione rilasciata al primo soggetto importatore;
- Nell'ambito del perfezionamento attivo si ricordano i seguenti cambiamenti: 1) il perfezionamento attivo assorbe il regime di trasformazione sotto controllo doganale di cui all'art. 130 e segg. Reg. (CEE) 2913/92; 2) viene eliminato il sistema del rimborso e resta quale unica modalità di applicazione quello della sospensione; viene eliminato l'obbligo di riesportazione, con conseguente libera scelta da parte dell'operatore circa la successiva destinazione dei prodotti compensatori; 4) è altresì possibile l'importazione dei prodotti compensatori con l'applicazione degli elementi di tassazione propri di questi ultimi (art. 85 CDU) o, in alternativa, sulle materie prime, come in precedenza (art. 86, par. 3, CDU); 5) l'esame delle condizioni economiche avviene unicamente a livello comunitario e vi è obbligo di prestare garanzia (artt. 166-167 RD); 6) il termine di validità delle autorizzazioni è stato esteso, in via generale, a cinque anni, tranne che per i prodotti agricoli indicati nell'all. 71-02 RD, per i quali il termine è ridotto a tre anni; 7) non è più prevista l'applicazione degli interessi compensatori. Quindi, per le operazioni iniziate prima del 1° maggio 2016 e non appurate a tale data, si rendono dovuti interessi compensatori solo fino alla data del 30 aprile 2016.
- Per il perfezionamento passivo, si ricorda: l'estensione anche a tale regime del ricorso alla compensazione per equivalenza, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 169 RD (prodotti geneticamente modificati). Per le merci di cui all'allegato 71-04 si applicano le regole specifiche previste per tali prodotti; la modifica delle modalità di calcolo dei dazi sui prodotti compensatori al momento della reimportazione (art. 867, par. 5, CDU) che, pur basandosi come prima sul costo dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale della UE, determinano tale costo tramite il raffronto tra il valore dei prodotti compensatori al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di reimportazione cui va sottratto il valore statistico delle corrispondenti merci temporaneamente esportate al momento del vincolo al regime del perfezionamento passivo.

Le IVO e ITV alla luce del nuovo codice doganale dell'Unione

L'ITV 'informazione tariffaria vincolante' e l'IVO 'informazione vincolante sull'origine' continuano a ricoprire un importante ruolo nel rapporto tra l'operatore e le autorità doganali anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice doganale dell'Unione (CDU) contenuto nel regolamento 952/2013 del 9 ottobre 2013.

Le predette informazioni rilasciate sotto forma di decisioni sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale hanno efficacia e sono vincolanti soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine delle merci.

Inoltre, le decisioni ITV ed IVO possono essere annullate in ogni momento dall'autorità doganale qualora ritenga che la stesse siano state assunte sulla base di informazioni non corrette o incomplete fornite dal richiedente, previa comunicazione per iscritto al titolare che può, anche in tal caso, esercitare il 'diritto ad essere ascoltato'.

Da un punto di vista prettamente operativo, si ricorda che le IVO e ITV devono essere presentati attraverso la compilazione di un apposito modulo corredato della documentazione esplicativa. Inoltre, la Circolare 8/D del 19 aprile 2016 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dispone che: 'Le ITV in vigore alla data del 1º maggio 2016 e quelle successivamente rilasciate devono essere indicate nella dichiarazione doganale (casella 44, codice C626identificativo numero ITV) in quanto vincolanti sia per l'operatore che per l'autorità doganale'. Sempre quest'atto di prassi, in materia di IVO, prevede che: 'Atteso che anche le IVO sono vincolanti sia per l'operatore che per l'autorità doganale e ancorché non ne sia previsto l'obbligo come per le ITV, si evidenziano i vantaggi che derivano agli operatori dalla loro indicazione nella casella 44 del DAU (codice C627identificativo numero IVO): automatico assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 33, punto 2, lett. b) CDU senza ulteriori controlli formali da parte della dogana; riconoscibilità e applicabilità delle misure non tariffarie (es. indicazioni del 'made in') e tariffarie connesse con il possesso della IVO; possibilità di usufruire della allegazione documentale tramite 'fascicolo elettronico', evitando di dover fisicamente portare i documenti in dogana in caso di selezione per il controllo'.

L'AEO

L'istituto dell'AEO (authorised economic operator) ha subito delle modifiche con l'entrata in vigore del nuovo codice doganale dell'Unione contenuto nel regolamento n. 952/2013 (CDU) del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e degli atti normativi a questo legati: il regolamento di esecuzione n. (UE) 2015/2447 (RE) della Commissione del 24 novembre 2015 e il regolamento delegato n. 2015/2446 (RD) della Commissione del 28 luglio 2015 insieme al regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341 (RDT) della Commissione del 17 dicembre 2015.

A livello nazionale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato il 19 aprile 2016 la circolare 8/D prot.n.475777/RU e la nota n. 45898.

Il procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo richiesto per il rilascio dell'autorizzazione per l'AEO si attiva su istanza di parte da presentare attraverso il modello di domanda contenuto nell'allegato n. 6 RE.

All'atto della presentazione della domanda diventa obbligatoria, a far data 1° maggio 2016, l'allegazione del questionario di autovalutazione, che dovrà esser preventivamente compilato dal richiedente dopo avere proceduto ad una prima stima del possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione.

L'istanza viene, poi, inserita nel database comunitario 'CDCO' ad opera del competente Ufficio presso la sede centrale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, comunicandone al richiedente l'avvenuta accettazione.

In particolare, le condizioni che il richiedente deve soddisfare per l'accettazione della richiesta di autorizzazione AEO, secondo quanto previsto dall'art. 11 RD, sono: essere registrato presso l'autorità doganale, ai sensi dell'articolo 9 CDU (essere in possesso codice EORI); essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione; presentare la domanda, in conformità all'articolo 22, par. 1), comma 3 del CDU, all'Ufficio doganale competente del luogo in cui è tenuta o è accessibile la sua contabilità principale ai fini doganali; non deve aver ricevuto, nei tre anni precedenti la domanda, un provvedimento di annullamento o revoca di un'autorizzazione AEO.

Criteri richiesti per l'AEO

I requisiti e i criteri sostanziali richiesti per il rilascio delle autorizzazioni per l'AEO, indicati principalmente dagli articoli 38 e 39 del CDU, sono i seguenti: a) la conformità che consiste nella comprovata osservanza della normativa doganale e fiscale, nonché assenza di reati gravi connessi all'attività economica del richiedente; b) il sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti che implica la dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci mediante un sistema contabile che consenta adeguati controlli doganali; c) la solvibilità e cioè il rispetto, nei tre anni precedenti la presentazione dell'istanza, degli obblighi finanziari e del pagamento dei dazi doganali, nonché una sufficiente capacità finanziaria per far fronte ai propri impegni; d) gli standard pratici di competenza o di qualifiche professionali che richiede il rispetto di una delle due condizioni, relative agli standard pratici di competenza o alle qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta (solo per l'autorizzazione AEOC); e) standard di sicurezza che si traduce nell'esistenza di adeguati standard di sicurezza, con il rispetto delle condizioni pratiche previste dall'articolo 28 del RE (solo per l'autorizzazione AEOS).

Da quanto indicato, le principali novità che emergono dalla nuova normativa sono:

- il requisito relativo alla conformità: l'art. 24 del RE prevede, nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, l'assenza sia di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale sia di reati gravi in relazione alla loro attività economica. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica, il criterio è considerato soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, nessuna delle persone di seguito elencate ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o ha avuto precedenti per reati gravi in relazione alla propria attività economica: 1) il richiedente; 2) la persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione; 3) l'impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente;
- il requisito relativo agli standard pratici di competenza: tale criterio pone due condizioni alternative che il richiedente può dimostrare di rispettare con riferimento al suo coinvolgimento nelle attività doganali, al suo ruolo nella catena di approvvigionamento, all'organizzazione societaria interna e al tipo di attività: 1) standard pratici di competenza: il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente stesso deve

provare di avere una comprovata esperienza pratica di almeno tre anni in materia doganale; 2) Qualifiche professionali: il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente deve aver completato con profitto una formazione coerente e pertinente all'attività dello stesso, in rapporto alla sua partecipazione in attività connesse al settore doganale.

Se la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente è una persona esterna all'attività del richiedente, il criterio di cui all'articolo 39, lettera d), del CDU si considera soddisfatto se la persona in questione è un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale (AEOC), di cui all'articolo 38, par. 2, lettera a), del CDU.

La fase dell'audit

La domanda per il rilascio di autorizzazione AEO può essere accettata oppure rigettata.

Nella prima ipotesi, una volta pervenuta al richiedente la notifica, da parte dell'Ufficio centrale dell'Agenzia, dell'accettazione della domanda, iniziano le attività di audit finalizzate al riscontro dei predetti requisiti.

Tale attività sono condotte dagli Uffici delle dogane territorialmente competenti in coerenza con le Linee Guida unionali indicate dal **TAXUD/B2/047/2011 - Rev.6 dell'11 marzo 2016** e devono essere basate su un approccio condiviso tra le dogane e gli operatori, evidenziando chiaramente i ruoli e le rispettive responsabilità.

Una volta conclusasi questa fase con il rilascio dell'autorizzazione, il nuovo AEO deve rispettare l'impegno all'auto-monitoraggio delle proprie funzioni aziendali.

Inoltre, come indicato anche nel **TAXUD/B2/031/2016 del 27 aprile 2016**, gli operatori economici che risultano essere già certificati AEO non devono presentare una nuova istanza, in quanto tutti i certificati in essere al 1° maggio 2016 restano validi fino al loro riesame: infatti, a partire dal 1° maggio 2016 e fino al 1° maggio 2019, tutti i certificati AEO dovranno essere riesaminati in coerenza con il piano delle attività programmate dagli Uffici delle dogane anche al fine di adeguare tutte le eventuali altre autorizzazioni in possesso dell'AEO. La decisione positiva che seguirà al riesame sostituisce il certificato esistente. Gli operatori economici AEO saranno contattati o potranno essi stessi contattare i competenti Uffici delle dogane per stabilire il programma di riesame della certificazione.

Invece, in caso di **rigetto della domanda** AEO, il soggetto richiedente non viene automaticamente privato di altre decisioni favorevoli di cui è già titolare, a meno che quest'ultime non si fondino sul rispetto di uno dei criteri che sono risultati non soddisfatti nel corso dell'esame della domanda di AEO (art. 32 del RE); questa disciplina si applica anche nei casi di sospensione e della revoca di un'autorizzazione AEO.

Inoltre, giova ricordare che la sospensione, revoca o modifica di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale adottata con riguardo a un AEO non produce effetti automatici sull'autorizzazione AEO ma deve essere valutata, caso per caso, dall'Ufficio competente. Poi con specifico riferimento alle conseguenze che l'autorizzazione AEO ha sul modus operandi del soggetto

titolare di tale status, è importante considerare che, questa, se da un lato richiede l'applicazione di misure gestionali e la copertura dei rischi aziendali da parte del richiedente, attraverso la codificazione di procedure e compiti ed un elevato livello di conformità doganale e fiscale nello svolgimento dell'attività economica, dall'altro lato prevede specifici vantaggi indicati agli artt. 23-25 RD.

I vantaggi dell'AEO

Inoltre, il rilascio dell'autorizzazione può richiedere un processo più semplice quando il richiedente sia già dichiarato in possesso di alcuni requisiti; più specificatamente, questa situazione può ricorrere nelle seguenti ipotesi: - rappresentante doganale che vuole esercitare il servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito (art. 18, par. 3, CDU); - garanzia globale con ammontare ridotto ed esonero dalla garanzia (art. 95 par. 1 e 2, CDU e art. 84 RD); - autorizzazione all'uso temporaneo alla garanzia globale con importo ridotto o ad un esonero dove è previsto un divieto all'uso della garanzia globale (art. 96, par. 2, CDU); - approvazione di un luogo diverso dall'Ufficio doganale per la presentazione delle merci e la custodia temporanea delle merci (art. 115 RD); autorizzazione al servizio regolare di trasporto marittimo (art. 120 del RD); - autorizzazione mittente autorizzato al rilascio di T2L-T2LF o manifesto (art. 128 RD); - autorizzazione pesatore di banane (art. 155 RD); - autorizzazione all'uso regolare di dichiarazioni semplificate (art. 145 RD); autorizzazione per l'iscrizione nelle scritture del dichiarante (art. 150 RD); - autorizzazione qualifica destinatario autorizzato operazioni TIR (art. 187 RD); - autorizzazione alle procedure semplificate di transito (art. 191 RD).

Inoltre, vi sono i casi in cui il possesso dell'autorizzazione AEO abilita di diritto ad ottenere determinate autorizzazioni senza ulteriori verifiche se in tale autorizzazione si tiene conto degli aspetti specifici relativi alle seguenti procedure: autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la temporanea custodia (art. 148, par. 2, punto, lett. b) e par. 4, terzo comma CDU); autorizzazione per i regimi speciali (art. 211, par. 3, lett. b), art. 214, par. 2, art. 223 secondo capoverso, CDU).

Infine, nel novero dei benefici legati all'autorizzazione AEO, particolare importanza rivestono quelli derivanti dagli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA) conclusi tra l'Unione europea e taluni Paesi terzi (Norvegia, Svizzera, Giappone, Andorra, Stati Uniti e Cina), finalizzati sia ad incrementare la sicurezza della catena logistica internazionale che ad estendere il confine delle facilitazioni agli AEO, riconoscendo i programmi di certificazione doganale adottati da altri Paesi Terzi.

Determinazione del valore doganale - nuovo TAXUD

In data 28 aprile u.s. la Commissione Europea ha pubblicato le Linea guida - TAXUD B4/(2016) 808781 - 'Guidance Customs Valutation Implementig Act Articles 128 and 136 UCC IA, Article 347 UCC IA' - fornendo alcuni chiarimenti in merito alla corretta determinazione del valore in dogana, alla luce delle novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 'che istituisce il codice doganale dell'Unione' (di seguito, per brevità, 'CDU').

In particolare, il suddetto documento di prassi - la cui traduzione in italiano è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane, nota Prot. 69073/Ru del 17 giugno u.s. - commenta le disposizioni del Codice Doganale dell'Unione e del Regolamento (UE) n. 2447/2015 del 24 novembre 2015 'recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione' (di seguito, per brevità, Regolamento di Esecuzione - 'RE') ed in particolare:

- l'art. 70, paragrafo 1, del CDU, a norma del quale 'la base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato' e
- l'art. 128 del RE che prevede che 'il valore di transazione delle merci vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione è fissato al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale. Se le merci sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione non prima di essere introdotte in tale territorio doganale ma mentre si trovano in custodia temporanea o sono vincolate a un regime speciale diverso dal transito interno, dall'uso finale o dal perfezionamento passivo, il valore di transazione è determinato sulla base di tale vendita'.

Sul punto, le linee guida in commento sembrerebbero chiarire che la vendita rilevante per la determinazione del valore di transazione sia quella avvenuta immediatamente prima dell'introduzione dei beni nel territorio dogane unionale, con la precisazione che - qualora i beni siano venduti per l'esportazione solo dopo essere state vincolati ad un regime speciale (sospensivo) - il valore delle merci dovrebbe essere calcolato sulla base del valore di transazione della vendita effettuata nel momento in cui le merci erano sottoposte al suddetto regime.

Inoltre, per quanto concerne l'inclusione delle *royalties* nel valore doganale vale la pena precisare che l'articolo 71 del CDU, stabilisce che 'il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da (...) c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare'.

In particolare, ai sensi dell'art. 136, paragrafo 4, del RE una condizione di vendita si considera soddisfatta qualora:

- a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento;
- b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;
- c) le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante'.

A tal proposito, le summenzionate linee guida - nella traduzione italiana - specificano che 'le condizioni delle disposizioni di vendita si basano su impegni vincolanti assunti, sia dall'acquirente che dal venditore' giungendo, pertanto, alla conclusione che 'il criterio della 'condizione di vendita' non si riferisce soltanto alle condizioni imposte dal venditore a se stesso ma anche imposte all'acquirente e questo è un chiarimento molto utile'.

Il Regime del transito dopo l'entrata in vigore del nuovo codice doganale dell'Unione

Il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 'che istituisce il codice doganale dell'Unione' (di seguito, per brevità, 'CDU'), all'art. 210, par. 1, lett. a, annovera tra i regimi speciali 'il transito, che comprende il transito esterno e interno'.

Relativamente al transito esterno, l'articolo 226 del CDU, stabilisce che 'merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione senza essere soggette: a) ai dazi all'importazione; b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore; c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione' precisando, al paragrafo 2, che 'in casi specifici' possono essere vincolate al regime di transito esterno anche merci aventi posizione doganale unionale.

Il transito interno - disciplinato dall'articolo 227 del codice doganale dell'Unione - consente la circolazione di merci unionali 'da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione, attraversando un paese o un territorio non facente parte di quest'ultimo, senza che muti la loro posizione doganale'.

In entrambi i casi, la circolazione avviene secondo una delle seguenti modalità: i) in base al regime di transito unionale esterno o, a secondo del caso, di transito unionale interno, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale; ii) conformemente alla convenzione TIR sempre che, qualora si tratti di transito esterno, essa sia iniziata o debba concludersi fuori dal territorio doganale dell'Unione ovvero si effettui da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione con attraversamento del territorio di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione; iii) conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi sia un movimento di carico; iv) in base al manifesto renano (articolo 9 Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno); v) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951; vi) nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi conformemente a tali atti.

Inoltre, nel transito esterno, le merci sono scortate dal certificato T1 mentre, qualora siano vincolate al regime di transito interno le stesse dovranno essere scortate dal certificato T2.

Da ultimo si segnala che l'Agenzia delle Dogane, nella circolare 8/D del 19 aprile 2016 - dopo aver precisato che sono rimaste invariate la maggior parte delle formalità

doganali espletate presso gli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione - ha provveduto ad individuare, in merito al regime di transito, le novità introdotte dal Codice Doganale dell'Unione e di seguito elencate:

a) per quanto riguarda la procedura ordinaria:

- il documento di accompagnamento transito (DAT) o, se del caso, il documento di accompagnamento transito/sicurezza (DATS) è fornito dall'Ufficio doganale di partenza solo previa richiesta del titolare del regime (art. 303, par. 4), R.E.);
- la comunicazione dell'MRN può essere effettuata mediante una delle modalità indicate all'art. 184 RD, tra le quali è contemplato anche il DAT-DATS;
- nell'ambito della procedura di ricerca, la tempistica alla luce della quale vengono scambiate le informazioni tra l'Ufficio doganale di partenza e di destinazione e il titolare del regime è stata descritta con maggiore chiarezza (art. 310 RE);
- l'Ufficio doganale competente per il luogo in cui si è verificato l'incidente registra le informazioni relative a tale incidente nell'NCTS, garantendo in tal modo maggiore celerità nello scambio di informazioni tra gli uffici doganali interessati (art. 305 RE);
- viene soppresso l'allegato 44 quater del Regolamento 2454/93 (DAC). Tuttavia, l'art. 96 del CDU, relativo ai divieti temporanei dell'uso della garanzia globale per le merci in relazione alle quali siano state constatate frodi su larga scala, ribadisce le modalità di applicazione di tali divieti indicate all'allegato 47 bis delle DAC, con la sola esclusione della possibilità di ricorrere alla garanzia isolata per più operazioni, che è stata eliminata;
- l'itinerario vincolante può essere prescritto per qualsiasi tipologia di merci (art. 298 RE; la previgente normativa prevedeva tale vincolo solo per le merci sensibili).

b) relativamente alle procedure semplificate:

In generale, le semplificazioni relative al transito sono elencate all'articolo 233, par. 4), del CDU e, per ottenere la concessione delle relative autorizzazioni, l'art. 191 RD dispone che i richiedenti debbano possedere, tra l'altro, i criteri previsti per la concessione dello status di AEO, con particolare riferimento al rispetto di **standard di competenza**.

Di seguito si indicano le novità principali con riferimento ai profili soggettivi ed oggettivi delle procedure di autorizzazione:

- in merito allo 'speditore autorizzato' è ribadita la precondizione per la quale tale status è accordato solo a chi è stato autorizzato all'utilizzo della garanzia globale o al beneficio dell'esonero dalla garanzia (art. 193 RD). I luoghi autorizzati potranno essere utilizzati unicamente per la spedizione delle merci in regime di transito;
- lo status di destinatario autorizzato richiede che i luoghi presso i quali questa figura può ricevere le merci siano strutture di deposito per la custodia temporanea (per le quali è necessario ottenere apposita autorizzazione- artt. 144,147 e 148 del CDU) o altri luoghi designati o approvati dalle autorità doganali (in questo caso le merci

- devono essere dichiarate per un regime doganale il giorno successivo alla loro presentazione art. 115 RD). Le autorizzazioni vigenti al 1° maggio 2016 vengono considerate ed utilizzate o e luoghi approvati in base all'art. 139 CDU e art. 115 RD nelle ore del loro riesame da effettuarsi entro il 1° maggio 2019;
- i sigilli utilizzati devono essere conformi alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche riportate all'art. 301 del RE. Tuttavia, i sigilli doganali conformi all'allegato 46-bis del regolamento (CE) 2554/1993 possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019 (art. 255 RD);
- l'impiego della dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti è una nuova semplificazione prevista per agevolare il trasporto di merci per via ferroviaria, aerea o marittima, qualora non sia utilizzato un documento di trasporto elettronico in luogo della dichiarazione di transito. Tale semplificazione, potrà essere applicabile solo allorquando l'NCT sarà stato potenziato (data prevista tra il 1° ottobre 2019 e il 2 marzo 2020);
- l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito è una nuova semplificazione applicabile esclusivamente ai trasporti di merci per via aerea o marittima. Le compagnie aeree e marittime alle quali viene concessa tale semplificazione possono trasportare merci tra aeroporti o porti dell'Unione beneficiando dell'esonero dal fornire garanzia 'ex lege' (art. 89, par. 8, lett. d) del CDU).

L'informatizzazione delle procedure doganali dopo il nuovo codice doganale dell'Unione

La telematizzazione delle procedure in dogana rappresenta uno dei cardini del nuovo ordinamento doganale unionale. Tale processo vive un'interessante fase di sviluppo ed incoraggiamento ad opera del Regolamento UE n. 341/2016 del 17 dicembre 2015 (RDT), il quale integra il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e modifica il Regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, prevedendo norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi.

In generale, l'RDT prevede, all'articolo 2, che: 'Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni, e per gli eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale, che hanno ripercussioni in uno o in più Stati membri'; inoltre, in applicazione dell'articolo 3 comma 2 del medesimo provvedimento normativo, le singole autorità doganali devono designare i punti di contatto responsabili dello scambio di informazioni con altre autorità doganali nonché con la Commissione e comunica alla Commissione i dati di tali punti di contatto.

Per completare il quadro giova ricordare altre disposizioni contenute nel Codice doganale dell'Unione (CDU) e nel regolamento già menzionato.

Per quanto riguarda il CDU, si ricorda come l'articolo 278, che apre il titolo IX 'sistemi elettronici, semplificazioni, delega di potere, procedura di comitato e disposizioni finali' Capo I 'Sviluppo dei sistemi informatici' del Codice Doganale dell'Unione (CDU), indica come termine per informatizzare tutti i procedimenti amministrativi in ambito dogale, il 2020, prevedendo che: 'Mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria, al più tardi fino al 31 dicembre 2020, se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non sono ancora operativi'. Inoltre, la medesima fonte comunitaria conferisce, nell'articolo 279, alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino le norme relative allo scambio e all'archiviazione di dati nella situazione di cui all'art. 278.

In altre parole, il combinato di questi due articoli permette alla Commissione di legiferare e stabilire misure provvisorie durante questo periodo transitorio.

Bisogna, però, segnalare che il quadro descritto ha subito delle modifiche ad opera del regolamento 698/2016 dell'8 aprile 2016 il quale, rettificando UE 2016/341, apporta modifiche a quello n. UE 2015/2446 (RD) e integra il CDU.

In generale, come si legge nei considerando del primo regolamento sopra citato, le rettifiche sopra citate sono intervenute su alcune incongruenze tra quanto stabilito nella parte relativa alle semplificazioni dell'Allegato XII del RDT e i sistemi del CDU.

Inoltre, è stato rilevato che nel medesimo Allegato sono stati omessi, per mero errore, alcuni formulari.

Partendo da queste necessità, nasce l'esigenza di rettificare il regolamento n. 341/2016.

Pertanto, nello specifico, il regolamento (UE) n. 698/2016 nell'articolo 1 derubricato 'Rettifiche al regolamento (UE) 2016/341' modifica l'allegato 12 del Regolamento suddetto sostituendo i formulari 'Domanda di autorizzazione per l'uso della dichiarazione semplificata e iscrizione del dichiarante', 'Domanda di autorizzazione per l'uso di semplificazioni, formulario supplementare - IMPORTAZIONE', e 'Note esplicative sulle diverse caselle del formulario di domanda', con quelli presenti nell'allegato 1.

Sono aggiunti, inoltre, i formulari che figurano nell'allegato II ('Domanda di autorizzazione per l'uso di semplificazioni Formulario supplente - ESPORTAZIONE', 'Autorizzazione per l'uso di semplificazioni', 'Autorizzazione per l'uso di semplificazioni Formulario supplente - IMPORTAZIONE' e Autorizzazione per l'uso di semplificazioni Formulario supplementare - ESPORTAZIONE).

Infine, si segnala che l'articolo 2 del Regolamento n. 698/2016 stabilisce che lo stesso è in vigore a far data dal 1° Maggio 2016, pertanto contestualmente alla nuova normativa Doganale Unionale.

TTIP - Transatlantic trade and investment partnership

Il TTIP (*Transatlantic trade and investment partnership*) è un trattato internazionale di libero scambio in corso di negoziazione tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America.

Gli obiettivi principali del TTIP consistono principalmente nell'apertura di una zona di libero scambio tra l'UE e gli Stati Uniti, eliminando o riducendo sensibilmente i dazi doganali applicati alle operazioni commerciali tra le due aree, e nell'armonizzazione dell'impianto normativo, al fine di favorire il commercio tra i due blocchi e rendere più semplice esportare, importare ed investire.

In particolare, per quanto riguarda nello specifico gli scambi di merci, il TTIP determinerebbe immediati risparmi per le imprese europee, riducendo il costo delle esportazioni e delle importazioni tra UE e Stati Uniti, provocando un aumento della produzione e delle importazioni dei beni dei quali le aziende necessitano per ottenere i prodotti finiti che saranno oggetto di esportazione.

Nonostante in questi giorni si stia svolgendo a Bruxelles il 14esimo round di negoziati, è opportuno segnalare come l'Accordo stia suscitando non poche perplessità, manifestate in particolare dai Paesi dell'Unione Europea (Francia e Germania in primis), sempre meno convinti della sua utilità.

Difficilmente si arriverà alla conclusione dell'Accordo nei prossimi mesi, considerando che i negoziati proseguono ormai da tre anni e le trattative sono ancora ferme allo scambio di offerte.

Brexit: l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea

In data 23 giugno u.s. si è svolto il referendum consultivo con il quale i cittadini del Regno Unito hanno espresso la volontà di recedere dall'Unione europea (c.d. *Brexit*) con conseguenze importanti altresì sulla fiscalità degli scambi commerciali tra i Paesi Ue e il Regno Unito.

In particolare, la *Brexit*, avrà inevitabilmente l'effetto di escludere il Regno Unito dall'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice Doganale dell'Unione (Regolamento UE n. 952/2013) e dei relativi regolamenti di attuazione ed esecuzione (Reg. UE n. 2446/2015 e Reg. UE n. 2447/2015), ripristinando i dazi doganali per ciò che concerne le operazioni commerciali tra Regno Unito e Unione Europea, con conseguente aumento dei costi di importazione ed esportazione dei beni.

Tuttavia, sul punto giova precisare che la procedura che porterà il Regno Unito all'uscita dall'UE sarà molto lunga e complessa dal momento che, ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) - che regola l'uscita di uno Stato membro dall'Unione europea - sono necessarie trattative, tra ex Stato Membro e Unione Europea, al fine di concordare le modalità di recesso e delineare il futuro rapporto economico e politico.

Pertanto, nell'immediato nulla dovrebbe mutare rispetto al passato, con la conseguenza che le operazioni commerciali con il Regno Unito continueranno ad essere assoggettate alla disciplina propria degli acquisti/cessioni intra comunitarie.

Cina nel WTO

Il WTO (*World Trade Organization*) rappresenta il principale riferimento istituzionale per i Paesi membri che intendono avviare negoziati commerciali tra di loro, con l'obiettivo primario di espandere il commercio di beni e servizi,

abolendo o riducendo le tariffe doganali e realizzare un sistema di commercio basato su regole trasparenti e prevedibili.

In particolare, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese - che è entrata a far parte del WTO nel 2001 - segnaliamo che al momento della sua adesione non è stata riconosciuta dagli altri Paesi membri come un'economia di mercato e pertanto classificata come 'non-market economy'.

Tuttavia, entro la fine del 2016, la Cina potrebbe entrare a far parte del WTO come 'economia di mercato' qualora i Paesi membri dovessero ritenerla in possesso dei requisiti necessari per ottenere tale status, tra i quali si annoverano i) la mancanza di interferenze statali nelle decisioni in cui sono coinvolte le aziende locali, ii) l'utilizzo di criteri contabili internazionali, iii) la liberalizzazione dei tassi di cambio e iv) la garanzia di certezza del diritto da parte dello Stato in ambito di diritto fallimentare e di proprietà delle imprese.

L'eventuale riconoscimento dello status di 'economia di mercato', da una parte comporterebbe una serie di conseguenze legate in particolare all'aumento e alla semplificazione dell'interscambio tra la Cina e i Paesi del WTO, ma dall'altra rappresenterebbe un forte ostacolo all'utilizzo delle misure anti dumping, con le quali si garantisce l'imposizione doganale alle merci cinesi attraverso l'applicazione di sanzioni contro le importazioni a prezzi più bassi di quelli praticati dalle imprese dei Paesi membri del WTO.



Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio

KPMG, Tax & Legal T: +39 06 809631 E: mfabio@kpmg.it

Aurora Marrocco

KPMG, Tax & Legal T: +39 06 809631 E: amarrocco@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/socialmedia



kpmg.com/app



Trade & Customs Italian Update / Aprile - Giugno, 2/2016

© 2016 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.